

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

(Programmazione economica, bilancio)

(Industria, commercio, turismo)

3<sup>o</sup> Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 MARZO 1997

Presidenza del presidente della 5<sup>a</sup> Commissione permanente  
COVIELLO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

##### (2071) *Interventi urgenti per l'economia*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 5, 6 e *passim*

BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo* .... 2

ASCIUTTI (*Forza Italia*)..... 14, 18

CAPONI (*Rifond. Com.-Progr.*), *relatore alle Commissioni riunite* ..... 15, 16, 18

GAMBINI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*)..... 6, 18

GIARETTA (*PPI*) ..... Pag. 15, 16, 17

GUBERT (*CDU*) ..... 18

LAGO (*Lega Nord-per la Padania indip.*)15, 16

MACONI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) ..... 17

NAVA (*CCD*) ..... 14

RIPAMONTI (*Verdi-l'Ulivo*)..... 15, 7, 18

TAROLLI (*CCD*)..... 14, 15, 16 e *passim*

TONIOLLI (*Forza Italia*)..... 15, 16, 17

TRAVAGLIA (*Forza Italia*)..... 15, 16, 17

WILDE (*Lega Nord-per la Padania indip.*) 14, 17, 18

ZILIO (*PPI*) ..... 18

*I lavori hanno inizio alle ore 15,55.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **(2071) *Interventi urgenti per l'economia***

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2071.

Ricordo che nella seduta del 12 marzo si è svolta la replica del relatore.

BERSANI *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. Il provvedimento in esame, come avrete senz'altro notato, ha suscitato molte attese da parte delle categorie delle forze produttive. Desidero quindi ringraziare le Commissioni 5<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> e i loro Presidenti per aver dimostrato di voler procedere con incisività e con rapidità alla discussione di questo testo; ne ho già dato atto negli incontri che abbiamo avuto in questi giorni con le categorie produttive, in particolare con gli industriali.

Certamente, questo provvedimento avrà buoni effetti soprattutto se potrà esplicarli tempestivamente. È stato detto, nel corso della discussione generale, che ci vorrebbe dell'altro; ebbene, si potrebbe dire che è ben altro il problema. È chiaro che stiamo discutendo di misure parziali: non può essere ricondotta solo a questi interventi la linea di politica industriale del Governo. Noi siamo consapevoli della necessità di rivitalizzare l'economia, anche se permane una situazione problematica, difficile, soprattutto dal punto di vista delle politiche di convergenza. È una situazione che però va interpretata con attenzione.

Ho sentito, ad esempio, in queste ore i primi commenti sui dati della produzione industriale riferiti a gennaio, e in qualche caso si tratta di commenti a mio avviso troppo trancianti. Nel 1995 si è avuta certo una situazione di flessione, ma se esaminiamo i dati nella loro dinamica possiamo cogliere nella dimensione congiunturale (gennaio su dicembre) un certo, seppur limitato, movimento, ad esempio per quanto riguarda l'andamento degli ordini. Possiamo quindi affermare che la situazione è difficile e incerta, ma che sono ancora aperte le strade per uno sbocco positivo.

Come è noto, il Governo punta su riforme e su una politica generale che, attraverso la riduzione dei tassi, porti un beneficio per il sistema delle imprese. Si ricorda spesso l'esigenza che la ripresa degli investimenti venga stimolata da meccanismi di detrazione fiscale. A tale proposito vorrei ricordare che in queste settimane si sta discutendo, presso il mio Ministero e presso quello delle finanze, su una riforma strutturale del fisco, e tra i vari capitoli c'è appunto quello relativo alla riduzione della tassazione sugli utili reinvestiti dalle imprese. L'obiettivo è quello di avvicinarci il più possibile alla situazione europea.

In secondo luogo, vorrei ricordare l'adozione, a fine anno, di una serie di misure che hanno avuto un certo impatto sui consumi. Per quanto riguarda poi

altri tipi di sostegno al sistema delle imprese (mi riferisco ai meccanismi generali di agevolazione e di incentivazione), siamo alla vigilia di una complessiva revisione e razionalizzazione.

Come sapete, la cosiddetta legge Bassanini è stata approvata con l'impegno di procedere all'emanazione dei decreti legislativi dopo la conclusione dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali; non siamo in condizione di operare da subito con tutti i riferimenti necessari un riordino del sistema degli incentivi. Il provvedimento al nostro esame, quindi, non contempla il riordino complessivo degli incentivi all'industria, anche se in esso abbiamo introdotto alcune correzioni; altro sarà, infatti, lo strumento con cui sviluppare una sintesi nell'ambito della quale verranno operate, come ho già detto e ribadisco, le opportune scelte.

Una scelta immediata consiste nel chiudere una fase in cui tra avvio dei meccanismi di incentivazione (quindi apertura dei bandi, promessa della possibilità di accedere alle agevolazioni da parte delle imprese) e poste finanziarie non vi è alcuna corrispondenza: con il disegno di legge in esame vogliamo chiudere questa fase con il minor danno possibile ed aprirne un'altra in cui si realizzi una corrispondenza precisa tra bisogni e disponibilità finanziarie, evitando una gestione «amministrativa» o addirittura meccanica delle agevolazioni che *ex post* determini indisponibilità di risorse ed incentivi insufficienti rispetto alle esigenze della programmazione, come è già avvenuto in tema di investimenti. Se il provvedimento al nostro esame non rappresenta, quindi, una legge di riforma complessiva delle agevolazioni, ci fa però capire come tale riforma potrà essere, e traccia la via sulla quale dovremo muoverci.

È stato anche detto che con il provvedimento in esame, pur introducendo delle correzioni, ci affidiamo a strumenti già consolidati e non ne introduciamo di nuovi; è un'osservazione che ha un suo fondamento. Abbiamo fatto questa scelta perchè in un momento come l'attuale, in cui bisogna cercare di dare fiducia all'economia, dovremmo percorrere strade più semplici e riconosciute come efficaci da parte del sistema delle imprese, in modo da dare ad esse un riferimento immediato. Di più: non dovremmo fare la nobile gara a chi produce più strumenti, più legislazione, più incentivi, dovremmo invece farla a chi più riesce a riassumere, a semplificare, a ridurre.

È nostra intenzione, pertanto, proporre iniziative che seguano questa strada ed abbiano questo significato, anche con una certa sobrietà degli strumenti. Immagino abbiate avuto esperienza in queste settimane, come l'abbiamo avuta noi come Governo, di come il dialogo con le forze sociali porti spesso e volentieri ad esiti contraddittori: si sentono le organizzazioni sindacali lamentare l'eccesso normativo e poi spesso ci si sente chiedere leggi per materie che potrebbero benissimo essere delegificate oppure affidate a meccanismi regolamentari o patrizi. C'è, in effetti, la tendenza a ricercare la garanzia della norma di legge, in quanto l'intervento del legislatore traccia una linea di demarcazione. Per quanto riguarda tali atti, il Governo è dell'idea – poi il Parlamento naturalmente si pronuncerà – che tutto quanto si può evitare in termini di rigidità delle norme e può essere altrimenti risolto, è bene accetto; in questa chiave è opportuno che le organizzazioni sindacali finiscano di lamentarsi di esiti che magari esse stesse hanno richiesto.

È stato detto anche che il Governo ha sottolineato poco questo tipo di intervento, gli ha dato poca enfasi; anche questo posso riconoscerlo. Oggi però è

il momento di dire, a proposito dell'obbiettivo occupazione e di come può essere perseguito (per decreto, tramite accordi con le imprese, eccetera) che il Governo segue una propria linea. Sappiamo bene che incentivare l'occupazione significa stimolare il ruolo sociale delle imprese, fare impresa e creare occupazione sul territorio: in altri termini non si lavora per i soldi, ma per realizzare lo sviluppo. Quindi con il provvedimento in esame si vuole mostrare che ci affidiamo ai progetti d'impresa per animare l'occupazione.

I conti sono presto fatti: l'insieme delle risorse previste, al netto dei 10.000 miliardi di mutui per le aree depresse, possono mobilitare 50.000 miliardi di investimenti. Per quanto riguarda le aree depresse, ritengo opportuno che anche in questa occasione vi sia attenzione nei confronti di tale problematica, naturalmente facendo ognuno la sua parte.

Ovviamente programmeremo anche nuove iniziative in collaborazione con le imprese in tema di occupazione, verificando nel contempo come stanno andando quelle già avviate; come ho già affermato in altra occasione, le cose devono funzionare e ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità.

Vorrei concludere questa mia replica, per non dilungarmi troppo. Il provvedimento si caratterizza in quanto adotta le prime urgenti misure, ma abbiamo molti meccanismi strutturali ai quali mettere mano sotto il profilo ad esempio dell'organizzazione, degli incentivi, degli automatismi, del raccordo con le esigenze della programmazione, eccetera. Credo, ripeto, che avremo abbastanza rapidamente uno strumento normativo nell'ambito del quale potremo considerare insieme a voi degli elementi di riforma complessiva dei meccanismi strutturali, molti dei quali, utilizzati ora con logiche di misure d'urgenza, probabilmente non tengono conto di visioni d'insieme, di possibili duplicazioni, e quindi possono apparire affrettati. Per quanto riguarda la nostra posizione sugli emendamenti al disegno di legge, cercheremo di salvaguardare al massimo questo profilo di tutela essenziale, di qualità del provvedimento, naturalmente restando aperti ai buoni contributi come quelli che sono venuti in questi giorni.

Contiamo di procedere rapidamente al Senato così come alla Camera dei deputati e di dedicare (noi come Governo) questo periodo ad una necessaria riflessione, in modo da impegnare subito dopo le Commissioni in un primo esame del passaggio alla fase operativa del riordino del sistema di incentivazione, alla luce della predisposizione delle norme di attuazione del «pacchetto Bassanini» e secondo uno schema di confronto che può riproporre quello che abbiamo voluto anche qui: di un Governo cioè che chiede di suo, tiene di suo alcuni rapporti con le organizzazioni interessate. Le verifiche del grado di razionalità, di gradimento da parte delle imprese deve però condurle anche il Parlamento, al quale per questo noi volentieri ci rimettiamo.

Mi fermerei qui, se non vi sono esigenze di puntualizzazioni o chiarimenti. Per quanto riguarda gli emendamenti, il sottosegretario Carpi seguirà grosso modo lo schema già accennato: si possono fare aggiustamenti, ma va tenuto presente che le riforme strutturali di incentivi non si realizzano con il provvedimento in esame. Noi teniamo per esso il profilo di queste misure urgenti; ci impegniamo tuttavia a considerare anche suggerimenti che siano avanzati nel quadro della predisposizione di altri disegni di legge recanti un'organica riforma degli incentivi.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Gambini ed altri senatori hanno presentato il seguente ordine del giorno, già preannunciato in sede di discussione generale:

«Le Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2071,

premesso che:

si è proceduto recentemente al rinnovo delle nomine del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell'INSUD Spa;

non risulta sia stato disposto dal Ministero del tesoro alcun indirizzo o missione specifica ai nuovi vertici della società;

la società INSUD possiede un capitale sociale di 376.304.650.000 di lire, quasi interamente di proprietà dello Stato, in immobili e partecipazioni;

la principale missione dell'INSUD è consistita nell'investimento immobiliare attraverso l'edificazione di alberghi e villaggi turistici e che tale attività doveva contribuire alla creazione di un sistema di imprese ricettive in grado di rilanciare il sistema turistico meridionale;

tale attività primaria appare aver esaurito la propria funzione, anche a fronte della maggiore propensione all'investimento sia da parte di imprenditori locali che da parte di investitori nazionali ed internazionali;

l'intervento pubblico in direzione del turismo specialmente nel Mezzogiorno dovrebbe invece essere volto alla qualificazione, alla promozione di servizi reali capaci di costruire sistemi di imprese, alla riqualificazione delle matrici territoriali di insediamento delle attività ricettive;

non risulta inoltre che le funzioni statutarie di partecipazione al capitale di rischio di imprese e società che agiscono nel settore della ricettività, dei servizi, delle infrastrutture e delle risorse termali, di assistenza tecnica, di erogazione di servizi reali e di commercializzazione, per privati ed enti pubblici, si siano tradotte in un effettivo sostegno al decollo del turismo meridionale, mentre sembra essere prevalsa una visione di pura conservazione della struttura,

impegnano il Governo:

ad attribuire ai nuovi organi della società una precisa missione legata alla dismissione di tutte le proprietà immobiliari e delle partecipazioni azionarie. A predisporre gli atti necessari perchè le risorse finanziarie che si renderanno così disponibili siano volte ad incrementare il capitolo 7844 del bilancio dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica, con prioritaria destinazione per le regioni del Mezzogiorno d'Italia».

(0/1/2071/5<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>) GAMBINI, CAZZARO, LARIZZA, MACONI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO

GAMBINI. Vorrei integrare l'illustrazione già effettuata in sede di discussione generale.

Questo ordine del giorno tende ad attribuire al nuovo consiglio di amministrazione dell'Insud una missione precisa, tesa alla dismissione di tutte le proprietà immobiliari e delle partecipazioni azionarie di tale società e a rendere disponibili le risorse finanziarie così ricavate, affinché vengano impiegate per investimenti volti a creare servizi reali capaci di costruire sistemi di imprese, per promuovere il turismo soprattutto nel Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

È stato presentato da me e da altri colleghi un emendamento tendente a premettere all'articolo 1 il seguente articolo aggiuntivo:

Art. ...

*(Finalità della presente legge)*

«1. Le azioni di sostegno alle attività produttive contenute nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento nei confronti dell'occupazione, segnatamente nelle aree depresse, e dell'innovazione tecnologica. Le azioni suddette si informano altresì al principio della programmazione, della trasparenza e della redditività delle iniziative».

01.1 COVIELLO, RIPAMONTI, LORENZI, DONDEYNAZ, GIARETTA, ZILIO

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

*(Integrazioni e modificazioni  
della legge 5 ottobre 1991, n. 317)*

1. Al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi per il 1999 per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al medesimo fondo sono altresì assegnate lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 in favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi.

2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al citato articolo 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista dalla medesima legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di consentire il fi-

nanziamento di tutti gli interventi dispone la riduzione percentuale, in egual misura, dell'importo a ciascuno spettante.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi recati dalle diverse disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con un comunicato che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.

4. L'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato. Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite agli interventi di cui all'articolo 8 della medesima legge n. 317 del 1991.

5. Per la realizzazione, nei distretti industriali di cui all'articolo 36, comma 2, della citata legge n. 317 del 1991, di programmi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano volti a un miglioramento della rete di servizi, con particolare riguardo a quelli informatici e telematici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione di un contributo in misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista. Per le regioni di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni, la percentuale di intervento per l'accesso ai fondi strutturali dell'Unione europea è elevata al 70 per cento. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.

6. Per le finalità di cui al comma 5 del presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: «lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999» con le seguenti: «lire 150 miliardi per il 1998 e lire 150 miliardi per il 1999».*

1.1

TAROLLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999» con le seguenti: «lire 150 miliardi per il 1998 e lire 150 miliardi per il 1999».*

1.2

WILDE, LAGO

*Al comma 1, sostituire le parole: «lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999» con le seguenti: «lire 150 miliardi per il 1998 e lire 150 miliardi per il 1999».*

1.3

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE,  
NAVA, GRILLO, MUNGARI, TONIOLLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nella assegnazione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, è considerato titolo di preferenza il possesso, in ordine di priorità, dei seguenti requisiti:

a) adesione al sistema comunitario di ecogestione e audit previsto dal regolamento CEE 93/1836;

b) adesione ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti;

c) utilizzazione o produzione di prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal regolamento CEE 92/880».

1.4

RIPAMONTI, DE LUCA Athos

*Sopprimere il comma 2.*

1.5

LAGO, WILDE

*Al comma 2, aggiungere il seguente periodo:* «L'integrazione, a conguaglio, dell'agevolazione originaria spettante viene disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allorchè si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie».

1.6

IL RELATORE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«L'integrazione, a conguaglio, dell'agevolazione originaria spettante viene disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato allorchè si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie».

1.8

GIARETTA

*Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «L'integrazione, a conguaglio, dell'agevolazione originaria spettante viene disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato allorchè si renderanno disponibili ulteriori risorse finanziarie».

1.10

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA di MONTELUCE,  
GRILLO, MUNGARI, TONIOLLI

*Alla fine del comma 2, dopo le parole:* «... dell'importo a ciascuno spettante» *inserire le seguenti parole:* «... come acconto del contributo previsto, in attesa che si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie».

1.7

TAROLLI



*Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «Saranno in ogni caso soddisfatte prioritariamente le domande che si riferiscono al mantenimento o all'aumento dell'occupazione e quelle nelle quali è maggiore l'incidenza del costo del lavoro sul fatturato».

1.9

TONIOLLI, ASCIUTTI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 317 del 1991 sono abrogati».

1.11

TAROLLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 317 del 1991 sono abrogati».

1.12

WILDE, LAGO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 317 del 1991 sono abrogati»

1.13

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE,  
NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite agli interventi di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 317 del 1991 nella misura di 60 miliardi ed agli interventi di cui all'articolo 8 nella misura di 20 miliardi».

1.18

TAROLLI

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite, per lire 50 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 8 e, per lire 30 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 317 del 1991».

1.14

IL RELATORE

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite, per lire 50 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 8 e, per lire 30 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 317 del 1991».

1.16

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE,  
MUNGARI, TONIOLLI

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite, per lire 50 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 8 e, per lire 30 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 317 del 1991».

1.17

GIARETTA

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis Le risorse finanziarie residue successivamente alla copertura del fabbisogno delle domande giacenti a valere sull'articolo 8 della legge n. 317 del 1991 saranno accantonate su un apposito fondo a valere sul 1998. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a modificare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991».

1.19

TAROLLI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis Le risorse finanziarie residue successivamente alla copertura del fabbisogno delle domande giacenti a valere sull'articolo 8 della legge n. 317 del 1991 saranno accantonate su un apposito fondo a valere sul 1998. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a modificare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991».

1.20

WILDE, LAGO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Le risorse finanziarie residue successivamente alla copertura del fabbisogno delle domande giacenti a valere sull'articolo 8 della legge n. 317 del 1991 saranno accantonate su un apposito fondo a valere sul 1998.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991».

1.21

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE,  
NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le risorse finanziarie residue successivamente alla copertura del fabbisogno delle domande giacenti ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 317 del 1991, sono accantonate su un apposito fondo a valere per l'anno 1998. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991».

1.26

DE LUCA ATHOS, RIPAMONTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è così sostituito:

“4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla data di accoglimento della domanda di agevolazioni, è disposta la revoca delle stesse il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalità di cui al comma 5, articolo 13, della citata legge n. 317 del 1991”».

1.22

MACONI, CAZZARO, LARIZZA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è così modificato;

“Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta...».

1.23

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE,  
MUNGARI, TONIOLLI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è così modificato;

“Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta...».

1.24

GIARETTA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine dell'individuazione delle tipologie di spese ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono ammessi, in via prioritaria, i progetti rivolti alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione, nonché alla sostituzione di idrocarburi con altri combustibili».

1.25

DE LUCA Athos, RIPAMONTI

*Al comma 5, dopo le parole: «di cui l'obiettivo n. 1» aggiungere le seguenti: «e 5 b)».*

1.27

GUBERT

*Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «intervento», sopprimere le seguenti: «per l'accesso ai fondi strutturali dell'Unione europea».*

1.28

IL RELATORE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), le parole “commerciali e di servizi” sono sostituite con “commerciali, turistiche e di servizi”;

b) al comma, lettera b) le parole: “piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi” sono sostituite con le seguenti: “piccola impresa commerciale, turistica e piccola impresa di servizi”».

1.29

GAMBINI, CAZZARO, LARIZZA, MACONI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-ter. All'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

h) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici e di programmi per l'elaborazione dei dati statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per sistemi di prenotazione turistico-alberghiera;

i) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati all'adeguamento delle imprese alle normative europee, nazionali e regionali sulla sicurezza».

1.30

GAMBINI, CAZZARO, LARIZZA, MACONI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«7. Le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

1.31

TAROLLI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:*

«7. Le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

1.32

ZILIO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«7. Le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

1.33

ASCIUTTI, DI BENEDETTO, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE,  
NAVA, VEGAS, VENTUCCI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«7. Le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

1.35

WILDE, LAGO

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.11, 1.12, 1.13, 1.19, 1.20 e 1.21, che risultano privi di copertura finanziaria o comunque necessitano di un approfondimento sotto tale profilo.

L'emendamento 01.1 costituisce una premessa, una sorta di cappello a questa normativa. In esso sono richiamati gli obiettivi macroeconomici fissati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea. Si fa riferimento agli interventi di sostegno necessari per raggiungere gli obiettivi dell'occupazione, segnatamente nelle aree depresse, e dell'innovazione tecnologica. Si chiede, infine, che questa normativa venga gestita in base al principio della programmazione, della trasparenza e della redditività delle iniziative. Quindi è un articolo di premessa che indirizza la gestione dell'intero provvedimento.

TAROLLI. Il comma 1 dell'articolo 1 prende in considerazione gli interventi a favore dei consorzi e delle società consortili, che mettono poi a disposizione di piccole e medie imprese fondi per il biennio 1998-1999. Per tali interventi è previsto un rifinanziamento di 75 miliardi, che però ritengo insufficiente. Con l'emendamento 1.1, pertanto, propongo di elevare gli stanziamenti rispettivamente a lire 150 miliardi per il 1998 e a lire 150 miliardi per il 1999. D'altra parte il settore della piccola e media impresa è struttura cardine per il nostro sviluppo.

NAVA. Signor Presidente, dichiaro di aggiungere la mia firma all'emendamento 1.1 e a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Tarolli.

WILDE. Do per illustrato l'emendamento 1.2, identico all'emendamento 1.1, già illustrato dal senatore Tarolli.

ASCIUTTI. Signor Presidente, gli emendamenti 1.3 e 1.13 si riferiscono rispettivamente ai commi 1 e 3 dell'articolo 1, mentre l'emendamento 1.21 è riferito al comma 4.

L'articolo 5 della legge n. 317 del 1991, che concede agevolazioni per investimenti sotto forma di contributo in conto capitale o credito di imposta, ha avuto un forte consenso nel sistema delle piccole e medie imprese. Gli stanziamenti disponibili non hanno mai sopperito alle richieste. La disposizione contenuta nel disegno di legge, di fatto, autorizzerebbe la copertura del 50 per cento circa del contributo spettante per le attuali domande giacenti. Va rimarcato inoltre il fatto che il dispositivo di legge non prevede, in caso di nuove disponibilità finanziarie, la possibilità di procedere in via prioritaria alla concessione della quota parte spettante, destinando tali fondi anche a nuove iniziative. Si chiede pertanto l'aumento delle disponibilità finanziarie. Del resto, preso atto della volontà di sostituire tale intervento con quello previsto dall'articolo 1 della legge n. 341 del 1995, sarebbe più corretto procedere alla sua abrogazione definitiva piuttosto che alla sua sospensione.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 317 del 1991, sono state presentate circa 1.300 domande. Lo stesso Ministro dell'industria ha riscontrato rilevanti problemi nell'istruire le pratiche che derivano proprio da una cattiva ed incompleta definizione del regolamento attuativo. Sarebbe pertanto preferibile procedere prima ad una revisione della normativa di attuazione, e successivamente utilizzare le eventuali somme residue e riaprire i termini per la presentazione delle domande.

RIPAMONTI. Il comma 1 dell'articolo 1 prevede un finanziamento di 75 miliardi finalizzato all'acquisto di tecnologie avanzate. L'emendamento 1.4 tende a privilegiare, nell'assegnazione di queste agevolazioni, i soggetti in possesso di determinati requisiti: adesione al sistema comunitario di ecogestione e audit, previsto dal regolamento comunitario; adesione ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti; utilizzazione o produzione di prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica, previsto dal regolamento CEE n. 880 del 1992.

LAGO. L'emendamento 1.5 si illustra da sè.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. L'emendamento 1.6 tende ad introdurre una misura cautelativa a favore di imprese per le quali l'operazione di stanziamento è stata avviata, ma che non hanno ottenuto – pur avendone diritto – il finanziamento integrale che hanno chiesto; esse, infatti, potrebbero essere scavalcate da nuove imprese. Quindi l'emendamento tende a far sì che prima di procedere alla concessione di nuovi benefici si provveda ad ultimare l'erogazione dei finanziamenti alle imprese che ne hanno usufruito solo parzialmente.

GIARETTA. Do per illustrato l'emendamento 1.8, che ha contenuto identico a quello dell'emendamento 1.6.

TRAVAGLIA. Anche il mio emendamento 1.10 ha contenuto identico all'emendamento 1.6, quindi lo do per illustrato.

TAROLLI. Signor Presidente, l'emendamento 1.7 da me presentato, pur non essendo identico, rientra nella stessa logica dell'emendamento 1.6, perchè si riferisce ad acconti di contributi nell'attesa che si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie; anch'io quindi lo do per illustrato.

TONIOLLI. L'emendamento 1.9 insiste sul problema dell'eterogeneità di coloro che possono beneficiare di questa legge; si ritiene, infatti, che trovare dei criteri sia importante in funzione dei diversi obiettivi perseguiti dal provvedimento. Secondo i proponenti dell'emendamento, dovrebbero essere favorite le imprese in grado di favorire il mantenimento o l'aumento dell'occupazione e soprattutto quelle che erogano un monte salari in percentuale superiore o comunque rilevante rispetto al totale del fatturato.

TAROLLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.11.

LAGO. Signor Presidente, l'emendamento 1.12 si illustra da sè; vorrei però chiedere come mai su tale emendamento è stato espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Vi sono degli impegni finanziari in essere sugli articoli indicati dall'emendamento.

LAGO. Questo non riguarda la legge n.317, che è attualmente in vigore.

TONIOLLI. Gli articoli in questione aggiungevano delle particolarità ed estendevano anche alle grandi imprese le agevolazioni; siccome a mio avviso tali imprese non hanno bisogno di agevolazioni, sarei del parere di toglierle a loro e di lasciarle alle piccole industrie.

PRESIDENTE. Il proponente potrà approfondire la questione; l'emendamento 1.12 si intende comunque illustrato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Anche l'emendamento 1.14 prevede una diversa ripartizione dei fondi tra gli interventi previsti agli articoli 5 e 8 della legge n. 317; si intende così accogliere una richiesta avanzata nel corso dell'audizione dalle associazioni di categoria, richiesta che mi pare condivisa dal Governo e da tutti noi: almeno, questa è la mia impressione.

TRAVAGLIA. Do per illustrato l'emendamento 1,16, identico all'emendamento 1.14.

GIARETTA. Anche l'emendamento 1.17 è identico all'emendamento 1.14 del relatore e quindi s'intende illustrato.

TAROLLI. Signor Presidente, l'emendamento 1.18 riveste particolare importanza. Il testo del Governo prevede la soppressione dell'articolo 7 della legge n. 317 del 1991 e l'attribuzione degli 80 miliardi resisi disponibili agli interventi di cui all'articolo 8 della medesima legge, che prevede che i fondi siano destinati esclusivamente alla ricerca. Peraltro, dagli approfondimenti che abbiamo condotto sia nel corso dell'audizione che nello studio del provvedimento è emerso come l'articolo 5 della citata legge n. 317, che prevede agevolazioni per investimenti innovativi, sia ancora ritenuto (ad esempio dalla stessa Confapi) di portata insufficiente a fronte di tutte le domande presentate. La proposta che porto all'attenzione della Commissione è pertanto di redistribuire la somma resasi disponibile attribuendola in parte alla ricerca ed in parte alle agevolazioni per investimenti innovativi, anzichè destinarla interamente alla ricerca.

Si tratta di una misura di particolare rilievo, tanto più che, vorrei ricordarlo ai colleghi, negli investimenti innovativi di cui all'articolo 5 sono compresi la realizzazione di sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente – un argomento che è caro a molte persone – nonchè l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività del ciclo produttivo, l'acquisizione di sistemi composti da mezzi robotizzati, ed altro ancora. In conclusione, credo che la proposta emendativa che sottopongo alla vostra attenzione sia meritevole di essere presa in considerazione.

TONIOLLI. Signor Presidente, condividendo le finalità dell'emendamento 1.18 testè illustrato, aggiungo la mia firma a tale emendamento.

TAROLLI. L'emendamento 1.19 s'illustra da sè.

WILDE. Poichè l'emendamento 1.20 è identico al precedente emendamento 1.19, lo do per illustrato.

TRAVAGLIA. Anche l'emendamento 1.21 è identico all'emendamento 1.19 e quindi si considera già illustrato.

RIPAMONTI. Signor Presidente, diamo per illustrato l'emendamento 1.26, identico all'emendamento 1.19.

MACONI. L'emendamento 1.22 ha semplicemente l'obiettivo di modificare la data di decorrenza della vendita di beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi previsti dalla legge n. 317, indicata nel comma 4 dell'articolo 13 della legge medesima, facendo decorrere la possibilità di vendita dalla data di accoglimento della domanda di agevolazioni anzichè da quella di concessione delle agevolazioni, in modo da abbreviare i tempi, visti anche i tempi lunghi per la concessione da parte del Ministero.

TRAVAGLIA. L'articolo 13 della legge n. 317 prevede che le agevolazioni siano revocate qualora i beni acquistati siano alienati entro tre anni. Le difficoltà di erogazione dei finanziamenti hanno comportato per le società attese superiori ai tre anni, andando quindi oltre il termine previsto. Si ritiene perciò opportuno ridurre tale termine a 18 mesi, in modo da consentire alle società



penalizzate di avere un certo recupero dei tempi. Con ciò ho illustrato l'emendamento 1.23.

GIARETTA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.24, il cui contenuto è identico a quello dell'emendamento 1.23.

RIPAMONTI. Il comma 4 dell'articolo 1 prevede l'assegnazione di 80 miliardi a favore di aziende che investono nella ricerca; l'emendamento 1.25 è teso ad assegnare a titolo di priorità i fondi a progetti finalizzati al risparmio energetico, all'uso di fonti energetiche alternative e ad un utilizzo migliore, più razionale, delle fonti di energia esistenti.

GUBERT. L'emendamento 1.27 mira ad estendere alle zone montane i contributi delle quote di finanziamento della CEE. L'obiettivo è ristabilire una certa equiparazione tra tutte le aree svantaggiate.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Do per illustrato l'emendamento 1.28.

GAMBINI. Con l'emendamento 1.29 si propone l'estensione alle imprese turistiche della legge n. 317 del 1991, e con l'emendamento 1.30 si specifica in quali settori questa estensione debba essere applicata.

TAROLLI. L'illustrazione dell'emendamento 1.31 vale anche per gli emendamenti 5.5 e 5.20. Questi tre emendamenti sono diretti ad estendere alle imprese di trasporto e di spedizione le agevolazioni per l'innovazione tecnologica previste dalla legge n. 317 del 1991. L'esclusione delle imprese di trasporto e di spedizione, infatti, non trova alcun fondamento nella normativa europea (che si rivolge alle attività economiche in genere, senza mai distinguere tra industria, commercio e servizi) e contrasta anche con gli impegni assunti dal Governo, con il protocollo del 23 luglio 1993, di sviluppare l'efficienza e l'evoluzione tecnologica dei servizi e dei trasporti.

ZILIO. Do per illustrato l'emendamento 1.32, identico all'emendamento 1.31.

ASCIUTTI. Do per illustrato l'emendamento 1.33.

WILDE. Do per illustrato l'emendamento 1.35.

PRESIDENTE. Abbiamo così completato l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Dal momento che è richiesta la nostra partecipazione ai lavori dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,35.*





